

Codice A1614A

D.D. 24 settembre 2026, n. 694

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 "Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno". Attuazione della D.G.R. n. 24-3081 del 21 settembre 2026, recante disposizioni sul termine del procedimento di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 854/A1614A/2025 dell'11 novembre 2025.



ATTO DD 694/A1614A/2026

DEL 24/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 “Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno”. Attuazione della D.G.R. n. 24-3081 del 21 settembre 2026, recante disposizioni sul termine del procedimento di cui all’articolo 2, comma 8, dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 854/A1614A/2025 dell’11 novembre 2025.

Premesso che:

- la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2004, all’articolo 4, dispone la concessione di un’indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni, demandando alla Giunta regionale la definizione dell’importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell’indennità nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;

- con Deliberazione n. 11-1803 del 10 novembre 2025, sono stati riformulati gli articoli 1 e 2, di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, disponendo di:

- rimodulare l’indennità in ragione della rappresentatività delle specie nell’ambito delle piante tartufigene oggetto di indennità, fissando il massimale in 20,00 euro per le querce, 18,00 euro per le altre specie arboree, nocciolo escluso, e 12,50 euro per il nocciolo qualora siano disponibili ulteriori risorse;
- modificare il termine per l’istruttoria e l’inserimento a sistema delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento, rendendolo di 90 giorni, anziché 60 a fronte delle costanti

difficoltà segnalate dai comuni nel concludere l'istruttoria nei termini prescritti;

- con D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025 è stato approvato l'avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024, e della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, fissando il termine per la presentazione delle domande al 27 gennaio 2026;

- con D.D. n. 24/A1614A del 20 gennaio 2026, il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in adesione al bando approvato con D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025, è stato prorogato al 27 febbraio 2026 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 28 maggio 2026.

Vista la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", come da ultimo modificata con legge regionale n. 7/2022, ed in particolare l'articolo 8, che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti;

vista la D.G.R. n. 24-3081 del 21 settembre 2026 recante «Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 "Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno". Disposizioni sul termine del procedimento, in deroga all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024»;

dato atto che la deliberazione sopra citata, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento:

- dispone che, in deroga al comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, secondo cui "acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento", e con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A del 20 gennaio 2026, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della deliberazione stessa;

- demanda alla Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Foreste", l'adozione del provvedimento attuativo della stessa deliberazione e la sua pronta trasmissione agli Enti interessati, nonché l'opportuna configurazione del servizio informativo disponibile in rete di cui all'articolo 2 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025;

- dà atto che il provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Considerata la necessità di dare attuazione alla già citata D.G.R. n. 24-3081 del 21 settembre 2026, con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A del 20 gennaio 2026, disponendo che i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dandone pronta trasmissione agli Enti interessati, nonché provvedendo all'opportuna

configurazione del servizio informativo disponibile in rete di cui all'articolo 2 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'articolo 17 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

in attuazione alla già citata D.G.R. n. 24-3081 del 20 settembre 2026, che, con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A del 20 gennaio 2026, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

di darne pronta comunicazione agli Enti interessati mediante posta elettronica certificata;

di provvedere all'opportuna configurazione del servizio informativo disponibile in rete di cui all'articolo 2 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 comma 1 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo